



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 30/10/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2013, n. 1910

Comunità montana dei Monti dauni settentrionali soppressa; disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012.

Il Presidente della Giunta Regionale on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. "Cooperazione istituzionale e Associazionismo", confermata dal Dirigente del Servizio Enti Locali, riferisce.

Con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 la Regione Puglia, sulla base di valutazioni strettamente connesse alle disposizioni statali introdotte dalla legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. legge finanziaria per l'anno 2010), dirette al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dispose la soppressione delle Comunità montane previste e regolate in ambito regionale dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20.

La stessa norma reca anche l'istituzione di appositi Commissari liquidatori, incaricati di predisporre, per ciascun Ente, un piano di successione per la disciplina del trasferimento di funzioni e compiti già svolti dalla soppressa Comunità in favore dei relativi Comuni in forma associata ovvero, in mancanza di costituzione di forme associative tra gli stessi, in favore delle Province competenti per territorio.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 225 del 8.3.2010, il dott. Antonio Carmelo Summa veniva nominato Commissario liquidatore della Comunità montana dei Monti dauni settentrionali.

I Comuni e le Province interessate, però, esprimevano, in sede di Cabina di regia ex art. 8, l.r. n. 36/2008, ferma contrarietà al subentro; ciò induceva la Regione a modificare radicalmente il predetto processo di liquidazione.

Si giungeva in tal modo alla revisione normativa del regime successorio, contenuta nelle disposizioni di cui alla l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179 dell'11 dicembre 2012, i cui principi ispiratori possono così riassumersi:

- presa d'atto dell'opposizione dei Comuni e delle Province a succedere nelle funzioni e nei compiti già svolti dalle sopresse CC.MM.;
- redistribuzione di singole funzioni e/o attività alle pubbliche amministrazioni competenti per materia;
- successione della Regione Puglia nelle residue funzioni di pubblico interesse;
- tutela dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle stesse Comunità;
- semplificazione e accelerazione del processo di estinzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 della citata l.r. n. 36/2012 che modifica l'art. 5 della l.r. n. 36/2008, si stabiliva il principio della successione a titolo generale della Regione Puglia in tutti i rapporti attivi e

passivi non esauriti alla data di entrata in vigore della legge (comma 6) e in tutti i giudizi attivi e passivi delle comunità montane (comma 7), fatta eccezione per quelli riferiti a funzioni e compiti specifici elencati ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo che di seguito si specificano:

- le attività delegate da soggetti diversi dalla Regione tornano ad essere esercitate direttamente dai soggetti deleganti, in conformità ai principi generali in materia (comma 3);
- ai sensi del comma 4 dell'art. 5, si dispone che le funzioni in materia di tutela e salvaguardia forestale, ivi compresa la lotta agli incendi boschivi, nonché le attività nel settore degli impianti irrigui vengono svolte dall'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), alla quale la legge istitutiva (l.r. 3/2012) espressamente attribuisce tali competenze in via esclusiva in ambito regionale.;
- sono sottratti, poi, dal regime successorio in capo alla stessa Regione le funzioni e i compiti connessi alla promozione socio-economica e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell'art. 44 Cost. che, ai sensi del comma 5 dell'art. 5, vengono attribuiti alla competenza dei singoli Comuni già appartenenti alla Comunità soppressa.

L'art. 2 della citata norma introduceva l'art. 5bis della l.r. n. 36/2008 che reca la disciplina delle procedure di liquidazione delle Comunità montane, a norma delle quali, in particolare (comma 1), ciascun Commissario liquidatore è tenuto a consegnare alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'Ente, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, la Giunta regionale, ai sensi del successivo comma 3, adotta apposito provvedimento con cui dispone l'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività già svolte dalle sopresse Comunità ai soggetti destinatari, individuati secondo i richiamati criteri di riparto dettati dall'art. 5 l.r. 36/2008 come novellato.

Nell'ambito di tale procedimento, particolare rilevanza assume l'individuazione del contingente di personale da trasferire all'ARIF per consentirle di espletare in maniera adeguata le attività attribuite ai sensi dell'art. 5, comma 4.

A tale ultimo proposito, viene fissato l'ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il Direttore della stessa Agenzia provvede, ai sensi delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, all'acquisizione del personale trasferito con il provvedimento giuntale di cui al punto precedente.

Il Commissario liquidatore della Comunità montana dei Monti dauni settentrionali, in attuazione del precetto di cui sopra, con lettera n. 26 del 10/01/2013, ha trasmesso al Servizio Enti Locali, tra gli altri, i seguenti elenchi e documenti:

- elenco delle attività esistenti e dei procedimenti amministrativi in corso;
- elenco dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza;
- elenco dei giudizi pendenti;
- documenti contabili.

Con successive note n. 58 del 25 gennaio 2013, n. 96 del 7 febbraio 2013 e n. 221 dell'8 aprile 2013, lo stesso Commissario ha prodotto integrazioni agli elenchi dei crediti e dei debiti certi riportati in bilancio, nonché all'elenco dei debiti fuori bilancio già comunicati con la citata nota n. 26/2013.

Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti per il passaggio delle funzioni, la l.r. 7 agosto 2013, n. 26, "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 suppl. dell'8 agosto 2013, produceva un'ulteriore modifica alla citata l.r. n. 36/2008.

In particolare, l'articolo 29 "Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36", introduceva il

comma 2bis all'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, da ultimo modificata dalla l.r. n. 36/2012, che, attesa l'esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, dispone la decadenza dai rispettivi incarichi dei Commissari liquidatori e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le sopresse Comunità montane; con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 550 del 9.8.2013, il dott. Giuseppe Marotta é stato nominato Commissario liquidatore unico delle Comunità.

Si rende necessario, conseguentemente, che la Giunta regionale, sulla scorta degli atti e documenti trasmessi, provveda ad adottare le opportune determinazioni finalizzate a dare concreta attuazione al riparto di funzioni e attività sopra delineato, disponendo l'effettivo trasferimento delle singole competenze e attività in capo ai soggetti pubblici interessati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come

Sezione "Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni."

La presente deliberazione non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Quanto agli esiti del processo di liquidazione della Comunità montana in argomento e ai riflessi finanziari della successione nei relativi rapporti giuridici ed economici, si ritiene opportuno disciplinarne la definizione nell'ambito di un apposito provvedimento dove trovino composizione unitaria le risultanze economico-finanziarie di tutte le CC.MM. sopresse in attuazione delle disposizioni della l.r. n. 36/201

Il Presidente della Giunta Regionale proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997 e dell'ultimo periodo del comma 2, art. 42 della l.r. n.28/2001.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto della comunicazione del Commissario liquidatore della Comunità montana dei Monti dauni settentrionali n. 26 del 10 gennaio 2013, con la quale si consegnano alla Regione Puglia, tra gli altri, gli elenchi e i documenti prescritti dal comma 1. dell'art. 5bis della l.r. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012, nella consistenza di cui alla medesima nota, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2) di prendere atto che, sulla base della predetta documentazione, a quella data non risultano in essere funzioni e compiti già delegati da soggetti diversi dalla Regione Puglia e/o dai Comuni costituenti lo stesso Ente comunitario;

3) di prendere ancora atto delle "attività esistenti" elencate al punto 1. della predetta comunicazione n. 26/2013 (allegato 1) e disporre che i rapporti in essere siano così regolati:

- la “consulenza legale” dell’avv. Ugo Galli, salva anteriore disposizione del Commissario liquidatore, cessa alla data di scadenza dell’incarico;
- le forniture di servizi agli immobili dell’Ente (energia elettrica, telefonia e assistenza informatica, ecc.) sono assegnate alla competenza della Regione Puglia che le eserciteranno per il tramite del competente Servizio “Provveditorato ed economato”;
- il rapporto di comodato d’uso dei locali adibiti a sede comunitaria è assegnato alla Regione Puglia che lo eserciterà per il tramite del competente Servizio “Affari generali”;

4) di prendere altresì atto dei procedimenti amministrativi in corso presso la stessa Comunità, attestati al punto 2. della stessa nota n. 26/2013 (allegato 1), per i quali si provvede come di seguito:

- le attività relative al progetto “LIFE FORTORE”, cofinanziato dalla Comunità Europea, sono assegnate alla Regione e, segnatamente, alla competenza del Servizio “Attuazione del programma” che le assicurerà di intesa con il Servizio “Enti Locali”, in considerazione della asserita circostanza che le stesse sono effettivamente terminate e che, allo stato, si è in attesa del rapporto finale da parte della competente Commissione europea; le strutture si possono avvalere, anche occasionalmente, del responsabile di procedimento già incaricato definendo, a tale scopo, apposite intese con il Direttore generale dell’ARIF;
- le attività residue relative agli interventi realizzati nell’ambito del “Piano integrato territoriale (P.I.T.) n. 10” sono assegnate ai Comuni appartenenti alla cessata Comunità montana, trattandosi di attività delegata dagli stessi in forza della apposita Convenzione tra Amministrazioni, sottoscritta in data 24.01.2005; gli stessi le eserciteranno mediante apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 non escludendosi, ove occorra, il ricorso alla convenzione obbligatoria di cui al comma 3 del medesimo articolo 30;

5) di acquisire l’elenco (allegato 2) del personale dipendente del medesimo Ente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e disporre l’inoltro dello stesso all’ARIF per consentire il tempestivo adempimento delle attività di cui al comma 5 dell’art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall’art. 2 della l.r. n. 36/2012;

6) di prendere atto delle citate dichiarazioni nn. 58/2013, 96/2013 e 221/2013 (allegato 3), recanti l’elenco dei crediti e dei debiti della stessa Comunità, disponendo che gli effetti sul bilancio regionale siano disciplinati nell’ambito dell’atto generale di regolazione della successione di tutte le Comunità montane soppresse;

7) di prendere, ancora, atto dell’elenco del contenzioso in essere (allegato 4) in cui è parte la medesima Comunità e disporre che nei relativi giudizi succede la Regione Puglia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell’art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall’art. 1 della l.r. 36/2012, trattandosi di questioni connesse a funzioni, compiti e attività non assegnate a soggetti diversi dalla Regione Puglia ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 della l.r. 36/2008, come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 36/2012;

8) di prendere atto, ai sensi della attestazione di cui al punto 5) “ Mutui “(allegato 1), che risultano in essere a carico della Comunità montana n. 4 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, colà analiticamente indicati, i cui oneri sono posti a totale carico dello Stato e disporre che nelle rispettive posizioni subentra la Regione Puglia che ne assicurerà la prosecuzione mediante il competente Servizio regionale;

9) di prendere, infine, atto della attestazione di cui al punto 6) “ Partecipazioni societarie “ (allegato 1), in forza della quale la Comunità montana dei Monti dauni settentrionali risulta in possesso di n. 250 azioni della “Fortore Energia s.p.a.” del valore nominale di € 25.000,00 e disporre che le stesse vengano

acquisite al patrimonio della Regione Puglia che ne disciplinerà la destinazione tramite il competente Servizio;

10) di disporre che eventuali questioni che dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità, saranno disciplinate con apposita deliberazione di Giunta regionale, in conformità ai principi indicati dall'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012;

11) di incaricare il dirigente del Servizio Enti Locali della Regione Puglia, di intesa con il Commissario liquidatore unico, di porre in essere tutte le attività necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività in capo ai soggetti subentranti, avvalendosi a tale scopo del personale e degli uffici della Comunità fino al completamento delle relative operazioni;

12) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

13) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio regionale entro 10 giorni dalla data di adozione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola